

TRIBUNALE CIVILE DI VALLO DELLA LUCANIA

Sez. Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con istanza cautelare ex artt. 700 e 669-quater c.p.c.

nonche' con richiesta di

autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

Per la sig.ra Raffaella Giorgio, nata a Vallo della Lucania (SA) il 14.10.1968 e residente in Castelnuovo Cilento (SA) alla Via Arbosto 51, C.F. GRGRFL68R54L628Y, rapp.ta e difesa giusta mandato in calce al presente atto, dall'avv. Antonio Salerno, C.F. SLR NTN 70H13 H703 O, fax 0898422134, PEC avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it, unitamente al quale elett.te domicilia in Salerno alla Via Settimio Mobilio 9 e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al seguente numero di fax 0898422134, e/o ai seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it.

CONTRO

-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 80185250588;

M.I.U.R., Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Dirigente p.t., C.F. 80039860632.

Ambito Territoriale Provinciale di Salerno in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 95074310657;

M.I.U.R., Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Ambito Territoriale Provinciale di Potenza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

FATTO

La sig.ra Raffaella Giorgio è un'insegnante di ruolo nella scuola primaria che, in seguito alle operazioni di mobilità 2019/2020, è stata trasferita presso l'Istituto



Comprensivo “Corleto Porticara” con attuale assegnazione provvisoria per l’anno scolastico (2018/2019) presso l’Istituto Comprensivo Gioi Cilento (SA).

La ricorrente ha ottenuto l’abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria per effetto del superamento del concorso bandito ai sensi del D.D. del 06.04.1999.

In forza di tale abilitazione la ricorrente, abilitata anche per l’insegnamento della lingua inglese, è stata inserita nelle graduatorie ad esaurimento utilizzabili per la stipula dei contratti a tempo indeterminato e per l’immissione in ruolo alle dipendenze del MIUR.

Il punteggio di servizio utile per la progressione nelle graduatorie ad esaurimento può essere maturato prestando servizio in una Scuola Statale oppure (e nella stessa misura) in una Scuola Paritaria.

La ricorrente dall’anno scolastico 2009/2010 all’anno scolastico 2013/2014 ha prestato servizio di insegnamento presso la Scuola Primaria Paritaria Religiosa “Villa Sacro Cuore” di Marina di Ascea (SA).

Il servizio prestato negli istituti paritari è, pertanto, oggetto di generalizzato riconoscimento da parte del Ministero che, tuttavia, irragionevolmente, e sulla scorta dell’applicazione **analogica** di una norma (art. 485 D.Lgs n. 297/94) riferita a tutt’altro istituto (ricostruzione di carriera), ne disconosce la valenza ai soli fini della mobilità o meglio pretende di disconoscerne e/o limitarne la portata in favore del solo servizio prestato presso istituti statali (*“Il servizio prestato nelle scuole paritarie **non** è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”* - cfr. Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio e dei passaggi dei docenti delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica e del personale educativo inserite nel CCNI di cui all’O.M. n. 203/2019 qui impugnata).

In altre parole, il servizio svolto nelle scuole paritarie viene **integralmente valutato** ai fini dello scorrimento nelle Graduatorie ad Esaurimento e di



conseguenza ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, ma paradossalmente non vale nulla ai fini della mobilità (*sic!*).

Successivamente, nell'anno scolastico 2015/2016, in forza del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 11 comma 98, lett. C) L.107/15, l'odierna ricorrente - in virtù del punteggio maturato con il servizio di insegnamento prestato alle dipendenze della suddetta Scuola Paritaria e della conseguente utile collocazione nelle graduatorie ad esaurimento - è stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del MIUR con sede provvisoria presso la Direzione Didattica Statale I Circolo di Pagani (SA).

La ricorrente, residente con la sua famiglia (composta dal marito e da 2 figli entrambi minorenni) nel Comune di Castelnuovo Cilento (SA), **ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale 2019/2020** esprimendo come preferenze, i seguenti Istituti Scolastici e Distretti.

- 1)- come prima preferenza l'Istituto Comprensivo di "Casalvelino" (SA);
- 2)- come seconda preferenza il Distretto 060;
- 3)- come terza preferenza l'Istituto Comprensivo di "Capaccio Paestum";
- 4)- come quarta preferenza il Distretto 058;
- 5)- come quinta preferenza l'Istituto Comprensivo di "Battipaglia";
- 6)- come sesta preferenza l'Istituto Comprensivo di "Bellizzi";
- 7)- come settima preferenza l'Istituto Comprensivo di "M. Rovella";
- 8)- come ottava preferenza il Distretto 056;
- 9)- come nona preferenza il Distretto 057;
- 10)- come decima preferenza il Distretto 053;
- 11)- come undicesima preferenza Salerno.

La ricorrente ha ricevuto la comunicazione di convalida della sua domanda di mobilità 2019/2020 con l'attribuzione di **punti 82** quale punteggio base più ulteriori 6 punti aggiuntivi per il comune di ricongiungimento del coniuge e ulteriore 6 punti per il punteggio relativo ai figli e così per un totale complessivo di **punti 94**.



La ricorrente, tuttavia, non ha ottenuto il trasferimento in nessuno degli Istituti e/o Distretti richiesti.

Il mancato trasferimento in nessuno degli Istituti e/o Distretti richiesti dalla ricorrente, invero, deriva dalla mancata valutazione del servizio pre-ruolo svolto negli Istituti Paritari ai fini dell'attribuzione del punteggio di mobilità.

Il nuovo CCNI concernente la mobilità per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, reiterando pedissequamente analoga disposizione già contenuta nel CCNI mobilità 2016/2017 e seguenti, infatti, non riconosce alcun punteggio per il servizio prestato negli Istituti Paritari.

Segnatamente, la tabella di valutazione dei titoli allegata al Contratto Collettivo Nazionale concernente la mobilità del personale docente per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, al punto A1 (*“Anzianità di servizio”*), lett. B), prevede ***“per ogni anno di servizio pre-ruolo” l'attribuzione di “Punti 6”***. La *ratio* della disposizione è rinvenibile nel ***doveroso riconoscimento dell'esperienza di servizio dei docenti***; in poche parole, ***chi insegna da più anni deve essere preferito, ai fini della mobilità, rispetto ai docenti meno esperti***.

Tuttavia, nelle **“Note Comuni”**, apposte in calce alla tabella di che trattasi, il Contratto Integrativo stabilisce che ***“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”***.

Tale disposizione ha comportato la **mancata assegnazione alla ricorrente di ben 36 punti (6 per ognuno dei 6 anni di servizio svolti nelle scuole paritarie)**. Se il MIUR avesse riconosciuto il punteggio del servizio pre-ruolo prestato in scuole paritarie, con conseguente attribuzione di 36 punti complessivi ai fini della mobilità, la ricorrente avrebbe raggiunto l'obiettivo del trasferimento in un Istituto/Distretto compreso tra le sue preferenze nella provincia di Salerno.



Infatti, da una consultazione del bollettino/elenco dei trasferimenti per l'anno scolastico 2019/2020, emerge che **hanno ottenuto il trasferimento negli Istituti/Distretti indicati dalla ricorrente nella provincia di Salerno i seguenti docenti senza alcuna precedenza e con un punteggio di mobilità inferiore rispetto a quello che avrebbe ottenuto la ricorrente in caso di corretta valutazione del servizio *pre-ruolo* svolto nelle scuole paritarie:**

NOME DEL DOCENTE	CLASSE	PUNTI	ISTITUTO OTTENUTO	DISTRETTO OTTENUTO
CASCETTA EMILIANA	COMUNE	116	ISTITUTO CAPACCIO PAESTUM	DISTRETTO 058
FEOLA ANNAMARIA	COMUNE	118	ISTITUTO CAPACCIO PAESTUM	DISTRETTO 058
APREA IOLE	COMUNE	121	ISTITUTO CAPACCIO PAESTUM	DISTRETTO 058
GALLO MARIA	COMUNE	112	ISTITUTO BATTIPAGL IA	DISTRETTO 056
GILIBERTI FINISIA	COMUNE	118	ISTITUTO BATTIPAGL IA	DISTRETTO 056
MARESCA PASQUALINA	COMUNE	114	ISTITUTO PONTECAG NANO FAIANO	DISTRETTO 056



Le disposizioni che non consentono di valutare, ai fini della mobilità, il servizio prestato nelle Scuole Paritarie sono palesemente illegittime perché:

- 1)- Violano le norme primarie che regolano la materia oggi *sub iudice* (art. 485 D. Lgs n. 297/1994 così come novellato ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, della L. n. 62 del 10.03.2000; art. 1-*bis* del D.L. 05.12.2005 convertito in L. n. 27 del 03.02.2006; art. 2, comma 2, del D.L. n. 255/2001);
- 2)- Determinano una irrazionale frammentazione normativa della procedura di immissione in ruolo/mobilità - regolata, invece, in modo unitario dalla legge 107/2015;
- 3)- Pongono sullo stesso piano l'istituto della ricostruzione della carriera e l'istituto della mobilità volontaria, ignorando peraltro la giurisprudenza costituzionale e di legittimità favorevole alla piena equiparazione dei servizi svolti nella scuola paritaria e nella scuola statale anche ai fini della ricostruzione della carriera;
- 4)- Violano il principio della parità di trattamento e il divieto di discriminazione sancito dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

MOTIVI IN DIRITTO

I)- VIOLAZIONE A FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485 D. LGS N. 297/1994 COSI' COME NOVELLATO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 1, 2, 3 E 4, DELLA L. N. 62 del 10.03.2000; VIOLAZIONE DELL'ART. 1-BIS DEL D.L. 05.12.2005 CONVERTITO IN L. N. 27 DEL 03.02.2006; VIOLAZIONE DELLA *RATIO* DELLA NORMA DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.L. N. 255/2001.

La disposizione contrattuale che non consente la valutazione del servizio svolto nelle scuole paritarie viola la **L. n. 62/2000** recante "*Norme per la parità scolastica e disposizione sul diritto allo studio ed all'istruzione*".

Tale Legge ha definitivamente sancito la **piena parità scolastica tra scuola statale e scuola non statale** riconoscendo che le scuole private "*svolgono un*



servizio pubblico” (art. 1, commi 1 e 3) e costituiscono, insieme alle scuole statali, *“il sistema nazionale di istruzione pubblica”* (così Tar Campania sez. II, sentenza del 08.02.2001).

Più precisamente, ai sensi della citata L. n. 62/2000:

- a) **“Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita” (art. 1, comma 1);**
- b) **“Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5, e 6” (art. 1, comma 2);**
- c) (...) **“Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap” (...) (art. 1, comma 3);**
- d) **“La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a date attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3: a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l’iscrizione alla scuola per tutti gli**



studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) **l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap** o in condizioni di svantaggio; f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) **personale docente fornito del titolo di abilitazione**; h) **contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore**" (art. 1, comma 4).

In sintesi, il **riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola nel sistema nazionale di istruzione** e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, **impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola.**

Il D.L. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006, ha poi **SOSTITUITO** le allora vigenti quattro tipologie di scuole non statali (autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) con l'unica categoria della "***scuola paritaria***", riconducendo così le diverse tipologie di scuole non statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994) a due sole categorie: "***scuole paritarie riconosciute***" e "***scuole non paritarie***".

Infatti, l'art. 1-bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che ***le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di 'scuole paritarie riconosciute' ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di 'scuole non paritarie'.***



Dal tenore letterale della normativa appena citata risulta evidente che le scuole paritarie hanno completamente assorbito le preesistenti categorie della 'scuola legalmente riconosciuta' e della 'scuola pareggiata'.

In ragione di tale riconduzione di tutte le scuole **non statali** previste dal D. Lgs. n. 297/1994 all'unica categoria delle scuole paritarie e dell'equiparazione tra scuole statali e scuole paritarie, **il Legislatore, all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 255 del 3/7/2001, ha inoltre previsto che "i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"**.

In applicazione della suddetta norma di legge, **il punteggio maturato per il servizio svolto nelle scuole paritarie è stato riconosciuto ai docenti inseriti nelle graduatorie ai fini della loro immissione in ruolo nonché nelle tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente** (all'uopo si veda tabella allegata al bando di concorso del 23.02.2016 nella quale è prevista l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto "*nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado*").

Alla luce di tale evoluzione normativa, dunque, **il CONSIGLIO DI STATO, CON LA SENTENZA N. 1102/2002**, ha affermato che "*la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa*".

IN TAL SENSO ANCHE LA GIURISPRUDENZA DI MERITO, CHE HA RICOSTRUITO IL QUADRO NORMATIVO NEI TERMINI CHE SEGUONO:

“Va rimarcato come proprio **la Legge 10/03/2000 n. 62** “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione” pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n. 67 - che com'è noto **ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute” ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione**, con possibilità



per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di Stato, **conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche.** Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: **A)** dal disposto dell'**art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001**, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; **B)** dal **parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010** che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire o mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da quest'ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. 16/4/1994, n. 297"¹

¹ **Cfr. Tribunale di Caltagirone**, sez. lavoro, dott. Alessandro Gasparini, ordinanza del 11.07.2016; negli stessi termini: **Tribunale di Milano**, sez. lavoro, dott.ssa Francesca Saioni, ordinanza del 20.07.2016; **Tribunale di Napoli**, sez. lavoro, dott. Francesco Armato, ordinanza del 06.09.2016; **Tribunale di Trieste**, sezione lavoro, dott.ssa Sonia Burelli, ordinanza del 12.09.2016; **Tribunale di Trani**, sezione lavoro, dott. Di Trani, ordinanza del 14.09.2016; **Tribunale di Trieste**, sez. Lavoro, dott. Silvia Burelli, ordinanza del 03.10.2016; **Tribunale di Treviso**, sezione lavoro, dott.ssa Poiré, ordinanza del 24.10.2016; **Tribunale di La Spezia**, sezione lavoro, dott. Giampiero Panico, ordinanza del 24.10.2016; **Tribunale di Lecce**, sezione lavoro, dott.ssa Costa, ordinanza del 29.10.2016; **Tribunale di Napoli Nord**, sezione lavoro, dott.ssa Colameo, ordinanza del 04.11.2016; **Tribunale di Lanciano**, sezione lavoro, dott.ssa Cristina Di Stefano, ordinanza del 04.11.2016; **Tribunale di Vicenza**, sezione lavoro, dott. Gaetano Campo, ordinanza del 12.11.2016; **Tribunale di Mantova**, sezione lavoro, dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ordinanza del 16.11.2016; **Tribunale di Livorno**, sezione lavoro, Dott.ssa Sbrana, ordinanza del 18.11.2016; **Tribunale di Roma**, sez. lavoro, dott. Boeri, sentenza n. 10110 del 22.11.2016; **Tribunale di Forlì**, sezione lavoro, dott. Luca Mascini, num. 2 ordinanze del 09.12.2016; **Tribunale di Tivoli**, sezione lavoro, dott.ssa Michela Francorsi, ordinanza del 14.12.2016; **Tribunale di Genova**, sezione lavoro, dott.ssa Francesca Maria Parodi, ordinanza del 19.12.2016; **Tribunale di Trieste**, sezione lavoro, dott.ssa Burelli, ordinanza del 09.01.2017; **Tribunale di Milano**, sezione lavoro, dott.ssa Moglia, ordinanza del 12.01.2017; **Tribunale di Avellino**, sez. lavoro, dott.ssa D'Agostino, ordinanza del 25.01.2017; Tribunale di



La citata giurisprudenza, peraltro, ha sottolineato che **la previsione di cui all'art. 485 del T.U. del 1994, secondo la quale è valutabile ai fini della ricostruzione della carriera soltanto il servizio svolto nelle scuole *pareggiate*, deve essere **INTERPRETATA IN CHIAVE EVOLUTIVA**, ossia alla luce della sopravvenuta legge n. 62 del 10 marzo 2000, così come integrata dal D.L. 250/2005.**

Tali disposizioni di legge, invero, hanno SOSTITUITO le allora vigenti tipologie di scuole non statali (parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) con l'unica categoria di scuola paritaria.

NE CONSEGUE CHE OGNI DISPOSIZIONE NORMATIVA RELATIVA ALLA SOPPRESSA CATEGORIA DELLE SCUOLE PAREGGIATE DEVE ESSERE RIFERITA, ALLA LUCE DELLA PREDETTA RIFORMA, ALLE SCUOLE PARITARIE.

È, quindi, l'intero impianto normativo a deporre per la valutabilità - **ai fini della mobilità** - del servizio prestato presso istituti paritari; né esplica alcun effetto limitativo alla riconoscibilità dell'invocato punteggio la talora invocata presunta differenza circa le modalità di reclutamento tra scuola statale e scuola paritaria. Si tratta, infatti, di un elemento di differenziazione che non intacca in alcun modo la *ratio* della valorizzazione del servizio d'insegnamento ai fini dell'attribuzione del punteggio di mobilità. **Ai fini del riconoscimento di tale esperienza di servizio**, infatti, in caso di omogeneità delle mansioni svolte, **nessuna rilevanza**

Napoli, sezione lavoro, dott.ssa Borrelli, ordinanza del 26.01.2017; Tribunale di Genova, sez. lavoro, dott. Basilico, ordinanza del 02.02.2017; **Tribunale di Modena**, sez. lavoro, dott. Conte, ordinanza del 07.02.2017; Tribunale di Milano, sez. lavoro, dott.ssa Saioni, sentenza del 17.02.2017; Tribunale di Napoli, sez. lavoro, dott.ssa Barbato, ordinanza del 21.02.2017; **Tribunale di Monza**, sez. lavoro, dott.ssa Sommariva, ordinanza del 23.02.2017; **Tribunale di Roma**, sez. lavoro, dott. Selmi, sentenza n. 2652 del 16.03.2017; **Tribunale di Forlì**, sez. lavoro, dott. Mascini, ordinanza del 20.03.2017; Tribunale di Roma, sez. lavoro, dott.ssa Vidili, sentenza n. 2962 del 28.03.2017; Tribunale di Milano, sez. lavoro, dott.ssa Cassia, sentenza del 11.04.2017; Tribunale di Genova, sez. lavoro, dott.ssa Parodi, sentenza del 13.04.2017; Tribunale di Livorno, sez. lavoro, dott.ssa Sbrana, ordinanza del 13.04.2017; **Tribunale di Nocera Inferiore**, sez. lavoro, dott. Ruggiero, sentenza n. 652 del 20.04.2017; Tribunale di Milano, sez. lavoro, dott.ssa Moglia, sentenza del 28.04.17; **Tribunale di Roma**, sez. lavoro, dott.ssa Vidili, sentenza n. 4088 del 04.05.2017; Tribunale di Nocera Inferiore, sez. lavoro, dott. Ruggiero, sentenza del 05.05.2017; **Tribunale di Salerno**, sez. lavoro, dott.ssa Petrosino, ordinanza del 22.05.2017; **Tribunale di Padova**, sez. lavoro, dott. Dallacasa, ordinanza del 30.05.2017; **Tribunale di Catania**, sez. lavoro, dott.ssa Di Gesu, ordinanza del 19.06.2017; **Tribunale di Vallo Della Lucania**, sez. lavoro, dott.ssa Gambardella, ordinanza del 03.07.2017.



può essere attribuita alla natura pubblica o privata del datore di lavoro oppure alle diverse modalità di reclutamento.

II)- ILLEGITTIMA FRAMMENTAZIONE NORMATIVA DELLA PROCEDURA DI IMMISSIONE IN RUOLO/MOBILITÀ STRAORDINARIA - REGOLATA, IN MODO UNITARIO, DALLA LEGGE 107/2015.

La disposizione oggi censurata, inoltre, è illegittima perché non considera che la **procedura di mobilità straordinaria del 2016, così come quella del 2017, 2018 e 2019 oggi *sub iudice*, è un virtuale completamento del piano (altrettanto straordinario) di immissioni in ruolo varato con la legge 107/2015; non si comprende, dunque, per quale ragione un servizio d'insegnamento che è stato pianamente valutato ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato non debba, poi, essere valorizzato nella complementare fase dei trasferimenti.**

Come è noto, infatti, la legge 107/2015 ha previsto un piano straordinario di assunzione. In particolare, l'art. 1, comma 98, ha stabilito che le assunzioni sarebbero state disposte “in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni”, ossia con un nuovo sistema di reclutamento (regolato dal comma 100 e seguenti) basato sulle domande volontarie verso tutte le province a livello nazionale dei soggetti iscritti nelle graduatorie del concorso pubblico bandito con il DDG n. 82 del 24 settembre 2012 (comma 96, lettera a) e dei soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (comma 96, lettera b).

Il comma 108 della disposizione in commento, infine, prevedeva quanto segue: *“Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale”.*



L'immissione in ruolo attribuita ex art. 1, comma 98, lett. C) L.107/15, dunque, non attribuiva una sede di servizio definitiva. La Legge 107/2015, infatti, demandava alla mobilità straordinaria il compito di chiudere l'intero procedimento con la definitiva attribuzione dell'Istituto di titolarità.

Se, dunque, il servizio paritario è stato valutato ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato (non v'è dubbio in tal senso), va da sé il conseguenziale riconoscimento del medesimo punteggio anche nella successiva e complementare fase del trasferimento.

III)- ETEROGENEITÀ DELL'ISTITUTO DELLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA RISPETTO ALL'ISTITUTO DELLA MOBILITÀ VOLONTARIA E, IN OGNI CASO, MANCATA CONSIDERAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E DI LEGITTIMITÀ FAVOREVOLE ALLA PIENA EQUIPARAZIONE DEI SERVIZI SVOLTI NELLA SCUOLA PARITARIA E NELLA SCUOLA STATALE ANCHE AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA.

Infine, occorre osservare come la valutazione del punteggio di servizio ai fini della mobilità non abbia nulla a che vedere con il diverso istituto della ricostruzione della carriera e, dunque, è priva di una corretta giustificazione la disposizione oggi impugnata laddove stabilisce che *“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile IN QUANTO non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”*.

Non è dato capire, invero, in ragione di quale principio giuridico possa invocarsi l'applicazione “a cascata” o per analogia di tale preclusiva previsione anche alla **diversa ed autonoma** procedura di mobilità che, come ampiamente evidenziato, è regolamentata dal principio assorbente della valorizzazione dell'esperienza di servizio.

Ciò premesso, è bene comunque ricordare che il servizio prestato nelle scuole paritarie è valutabile anche ai fini della ricostruzione di carriera ex art. 485



del D. Lgs, 297/94 così come chiaramente riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

E, invero già la CORTE COSTITUZIONALE, CON LA SENTENZA N. 228/1986 ha sostenuto che è da condividere, ai fini di giustizia sostanziale, l'interpretazione più ampia dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 370/1970, convertito con legge n. 576/1970², rispetto all'angustia interpretativa precedente, con conseguente riconoscimento come servizio di ruolo del servizio pre-ruolo prestato presso scuole non statali che avessero garantito servizi conformi ai criteri di valutazione adottati dal Ministero, per titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi.

La stessa CORTE DI CASSAZIONE, DEL RESTO, CON LA SENTENZA N. 16623 DEL 01/10/2012, ha affermato il seguente principio di diritto: *“In tema di personale docente delle scuole statali, l'art. 1 del d.l. n. 370 del 1970, convertito nella legge n. 576 del 1970, che prevede, ricorrendone le condizioni di merito, il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del periodo di insegnamento pre-ruolo, si applica, per effetto della sentenza n. 228 del 1986 della Corte costituzionale, anche in riferimento alle attività svolte dal docente presso altro istituto scolastico non statale o pareggiato, purché sussista, tra i diversi istituti, identità di titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi, dovendosi escludere, in assenza di tale omogeneità”.*

Di contro, per negare la riconoscibilità del servizio prestato nelle scuole paritarie non giova in alcun modo citare la sentenza della Corte di Cassazione n. 1035/2014, che ha richiamato un vecchio indirizzo del Consiglio di Stato sul contenuto eccezionale dell'art. 2 del d.l. n. 370/1970, riprodotto dall'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994, escludendone l'applicazione in via analogica senza tener conto che detto indirizzo (C. Stato n. 963/72000, n. 2494/2000, n. 1586/1997,

² Occorre ricordare che l'istituto della ricostruzione di carriera dei docenti al momento della immissione in ruolo è stato disciplinato dagli artt. 1 e 2 del D.L. 19 giugno 1970, n. 370 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 26 luglio 1970, n. 576. Tale normativa è stata successivamente trasfusa nell'art. 485 D.lgs. n. 297/1994.



n. 335/1982) è precedente all'entrata in vigore della legge n. 62/2000; tale indirizzo, inoltra, trascura di considerare la portata della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/1986, che ha disatteso la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. n. 370/1970, dandone un'interpretazione estensiva.

IV)- PIENA EQUIVALENZA DELLE MANSIONI SVOLTE DAI DOCENTI IN SERVIZIO NELLE SCUOLE STATALI E NELLE SCUOLE PARITARIE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E D'IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 3 E 97 COST.) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE – VIOLAZIONE DELL'ART. 21 CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA: DISCRIMINAZIONE DIRETTA E, IN SUBORDINE, INDIRETTA.

Nonostante la piena equiparazione normativa tra le scuole paritarie e le scuole statali, il punteggio maturato dal personale docente per il servizio svolto nelle scuole paritarie, come abbiamo visto, non viene riconosciuto ai fini della mobilità. E ciò in un contesto nel quale **NELLE SCUOLE STATALI E NELLE SCUOLE PARITARIE SONO IDENTICI:**

- **il titolo di studio idoneo** per svolgere l'insegnamento richiesto;
- **il piano dell'offerta formativa**, *ex lege* conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
- **la validità dei titoli di studio rilasciati;**
- **il servizio svolto dai docenti.**

Le attività d'insegnamento svolte dal ricorrente nelle scuole paritarie, in particolare, hanno comportato **UN'ASSOLUTA IDENTITÀ DI MANSIONI E OBBLIGHI CONTRATTUALI** rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi delle scuole statali.



Identiche sono, in particolare, le mansioni individuali e collegiali richieste ai sensi dei vigenti CCNL:

- preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- verifica in classe e correzione degli elaborati;
- rapporti individuali con le famiglie;
- partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti;
- informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali;
- partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe;
- svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione finale;
- attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento;
- attività funzionale all'insegnamento, ossia le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione.

Abbiamo già osservato che la valorizzazione dell'anzianità di servizio è un istituto preordinato a “*premiare l'esperienza professionale maturata nello specifico settore nel quale è effettuata la prestazione*” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 756 del 19/01/2012, Cass. Sez. L. sentenza 11836 del 21 maggio 2009).

Posta questa premessa, è evidente che **la maggiore professionalità conseguente all'anzianità di servizio nulla ha a che vedere con la natura giuridica, statale o meno, del datore di lavoro.**

La mancata piena valorizzazione del servizio svolto nelle scuole paritarie comporta, dunque, una palese **violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e d'imparzialità della P.A. di cui agli art. 3 e 97 della Costituzione.**

Ma vi è molto di più, in quanto la disposizione impugnata determina **un'evidente discriminazione in materia d'impiego.**



La Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, invero, stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

La Carta dei diritti fondamentali di Nizza del 7 dicembre 2000 (che, dal 1° dicembre 2009, ha il medesimo valore giuridico vincolante dei Trattati), inoltre, all'art. 21, sancisce un vastissimo divieto di discriminazione atipico e aperto a sanzionare qualunque atto o comportamento idoneo a determinare la disegualianza, nel caso che ci occupa, in campo lavorativo.

La Corte di Cassazione ha ricordato in proposito che *“la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (è), oggi, fonte stricto sensu, e, anzi, fonte di diritto primario, (e) sancisce, all’art.21, [...] l’inserimento della non discriminazione fra i diritti fondamentali della persona e, quindi, nell’ambito dei principi generali del diritto comunitario”* (Cass. Sezione Lav. Ordinanza interlocutoria 6101/17, 15 febbraio 2017).

Ora secondo una giurisprudenza costante, si configura una violazione del principio della parità di trattamento, in particolare, quando a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e giuridiche non mostrano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso e tale disparità non è oggettivamente giustificata (sentenza della Corte 11 gennaio 2001, causa C-389/98 P, Gevaert/Commissione, Racc. pag. I-65, punto 54; sentenze del Tribunale di primo grado 15 marzo 1994, causa T-100/92, La Pietra/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-83 e II-275, punto 50; 16 aprile 1997, causa T-66/95, Kuchlenz-Winter/Commissione, Racc. pag. II-637, punto 55, e 21 luglio 1998, cause riunite T-66/96 e T-221/97, Mellett/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I-A-449 e II-1305, punto 129; ordinanza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2007, causa T-415/06 P, De Smedt/Commissione).

A tale proposito, occorre ricordare che, in forza di una costante giurisprudenza, quando una discriminazione, contraria al diritto dell’Unione, sia stata constatata e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il



rispetto del principio di uguaglianza può essere garantito solo mediante la concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata (sentenze del 26 gennaio 1999, Terhoeve, C-18/95, EU:C:1999:22, punto 57; del 22 giugno 2011, Landtová, C-399/09, EU:C:2011:415, punto 51, e del 28 gennaio 2015, ÖBB Personenverkehr, C-417/13, EU:C:2015:38, punto 46).

In tale ipotesi, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria (sentenze del 12 dicembre 2002, Rodríguez Caballero, C-442/00, EU:C:2002:752, punto 43; del 7 settembre 2006, Cordero Alonso, C-81/05, EU:C:2006:529, punto 46, nonché del 21 giugno 2007, Jonkman e a., da C-231/06 a C-233/06, EU:C:2007:373, punto 39). Tale obbligo incombe al giudice nazionale indipendentemente dall'esistenza, nel diritto interno, di disposizioni che gli attribuiscono la competenza al riguardo (sentenza del 7 settembre 2006, Cordero Alonso, C-81/05, EU:C:2006:529, punto 46).

Quanto alla discriminazione tra lavoratori pubblici e lavoratori privati, basti citare le conclusioni del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione Europea che - con la sentenza del 30 aprile 2009 Aayhan c/Parlamento, F-65/07, punti 101 e 102 - non ha ritenuto ragione sufficiente per un diverso trattamento la mera esistenza di un rapporto di lavoro con il Parlamento Europeo (cfr. altresì sentenza 4 giugno 2009, Adjemian c/ Commissione, F 134/07).

Orbene, nel caso di specie, è fin troppo palese che **il tipo di discriminazione attuato dal MIUR non trova alcuna giustificazione logico-giuridica, sicché i provvedimenti in *parte qua* impugnati non possono che essere dichiarati discriminatori e, quindi, annullati.**



Non è dato, infatti, comprendere la ragione in base alla quale il servizio prestato nelle scuole non statali, una volta che sia stato come pienamente valutabile ai fini concorsuali, non possa esser valutato ai fini della mobilità.

L'unica differenza tra i due servizi è, infatti, la natura giuridica del datore di lavoro: privato nel primo caso, pubblico nel secondo. Ed è fin troppo evidente come sia ingiustificabile la discriminazione su tali basi, in quanto l'anzianità di servizio è stimata esclusivamente quale indice del merito di ciascun candidato.

QUANTO AL RICHIESTO PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Il *fumus boni juris* emerge dai motivi di ricorso.

Quanto al *periculum in mora* si rileva come la mancata attribuzione nell'ambito della procedura di mobilità per cui è causa di ulteriori ben 36 punti (per i 6 anni di servizio svolti nella scuola paritaria) abbia comportato il mancato trasferimento della docente nella sede richiesta;

Né, peraltro, incide sull'aspetto cautelare l'assegnazione provvisoria per il precedente anno scolastico 2018/2019 i cui effetti si interromperanno in data 31.07.2019 non profilandosi all'orizzonte la concessione dei medesimi benefici e ciò in ragione dell'intervenuta compressione della quota di disponibilità riservata alle assegnazioni provvisorie di talché vi sarà reviviscenza della sede di originaria titolarità ciò legittimando *ex se* il *periculum* e la necessità di un provvedimento cautelare che rideterminando il punteggio consentirà l'assegnazione della sede di prioritaria scelta dell'odierna ricorrente.

La ricorrente, dunque, dovrà rimanere nella precedente sede di titolarità distante centinaia di chilometri dal Comune di residenza e dal proprio nucleo familiare.

Il pregiudizio subito dalla ricorrente è peraltro “**irreparabile**”, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa **sfera dei diritti personali e familiari del ricorrente** (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*). Tutto ciò in



dispregio della tutela accordata dalla Carta Costituzionale alla famiglia con gli artt. 29, 30, 31.

Tali principi sono stati trasfusi dalla giurisprudenza di merito in numerosi provvedimenti cautelari, anche in materia di mobilità, con i quali sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in considerazione dei "*pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente*" (Trib. Roma, ordinanza cautelare del 26/1/2000; Trib. Roma, ordinanza cautelare del 20/1/2011; Tribunale di Tivoli ordinanza cautelare del 4/2/2016).

Tutto ciò premesso la ricorrente, *ut supra* rapp.ta, difesa e dom.ta,

CHIEDE CHE L'ON.LE TRIBUNALE ADITO

VOGLIA

IN VIA CAUTELARE

1)- accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia [ai sensi degli artt. 1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art. 40, comma 1, ultimo capoverso ("*Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge*") e comma 3 *quinquies* ("*Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile*") del D. Lgs. 165/01] **della disposizione di cui alle "NOTE COMUNI" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per il triennio 2019/2020 – 2020/2021 e 2021/2022, nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile";**

2)- emanare i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente, ordinando all'Amministrazione Scolastica di adottare tutti i provvedimenti necessari e utili diretti al riconoscimento del suo diritto alla



valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2019/20, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario dall'a.s. 2009/2010 all'a.s. 2013/2014, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, **quindi, condannando** la stessa amministrazione al **riconoscimento di ulteriori punti 36 ai fini delle operazioni di mobilità con conseguente trasferimento della ricorrente presso gli Istituti/Distretti di prioritaria scelta nella domanda di mobilità 2019/2020 in base al corretto punteggio vantato**

NEL MERITO

previa conferma del provvedimento cautelare eventualmente emesso,

1)- accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia della disposizione di cui alle "NOTE COMUNI" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2017/18, prorogato anche per il 2018/2019 con l'intesa Miur-sindacati del 21 dicembre 2017, nella parte in cui dispone che "*Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*";

2)- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto, ai fini della mobilità, il punteggio maturato per il servizio prestato nelle scuole paritarie **ordinando** all'Amministrazione Scolastica di adottare tutti i provvedimenti necessari e utili diretti al riconoscimento del diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2018/19 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario dall'a.s. 2009/2010 all'a.s. 2013/2014, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale **e, quindi, condannando** la stessa amministrazione al **riconoscimento di ulteriori punti 36 ai fini delle operazioni di mobilità con conseguente trasferimento della ricorrente presso gli Istituti/Distretti di prioritaria scelta nella domanda di mobilità 2019/2020 in base al corretto punteggio vantato**, nonché ad adottare ogni provvedimento propulsivo affinché le amministrazioni resistenti emanino tutte le determinazioni consequenziali al predetto riconoscimento.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarre in favore del sottoscritto Procuratore che si dichiara antistatario.



o - O - o

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI**

(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore avv. Antonio Salerno, che rappresenta e difende l'odierna ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del **diritto della ricorrente alla attribuzione della sede definitiva su uno degli ambiti della Provincia di Salerno** per l'insegnamento della Scuola primaria;

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a **tutti i docenti attualmente trasferiti negli Ambiti territoriali per la Provincia di Salerno per la scuola primaria**

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati **nei modi ordinari sarebbe impossibile** in ragione dell'**immenso numero dei destinatari**; **l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio** e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;

la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;**



il **TAR Lazio**, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - **quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.**

la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

anche i **Tribunali del lavoro**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]*” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica **continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive**. Si veda, all’uopo, il sito del MIUR all’indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO



1)- nei confronti di tutti i docenti attualmente assegnati agli Istituti/Distretti della Provincia di Salerno per la scuola primaria - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

2)- autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di RG del ricorso e udienza;

3)- nome della ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;

4)- sunto dei motivi del ricorso;

5)-indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “tutti i docenti attualmente assegnati agli Istituti/Distretti per Provincia di Salerno per la scuola primaria;

6)- testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1)- Certificazioni di servizio delle Scuole Paritarie recanti il riferimento al decreto di riconoscimento della parità.

2)- Tabella di valutazione dei titoli per le graduatorie ad esaurimento;

3)- Tabella di valutazione dei titoli, punto D.1, allegata al bando di concorso per il personale docente indetto con D.D.G. n. 106 del 23.02.2016;

4)- CCNI per la mobilità del personale docente (comprensiva di “*Note comuni*”)

5)- Assegnazione provvisoria a.s. 2018/2019;

6)- Domanda di mobilità inoltrata dal ricorrente con attribuzione del relativo punteggio;

7)- Allegato D della domanda di mobilità;

8)- Notifica Ambito più sfavorevole assegnato alla ricorrente;

9)- Esito dei movimenti nella provincia di Salerno con evidenziati i nominativi dei docenti comparabili che hanno ottenuto il trasferimento;

10)- Certificato di famiglia della ricorrente

11)- Nota n. 0069064 del 04.08.2010 emessa dalla Ragioneria Generale dello Stato;

12)- Tribunale della funzione pubblica dell'Unione Europea, sentenza del 30



aprile 2009 Aayhan c/ Parlamento, F-65/07;

13)- Precedenti giurisprudenziali sul riconoscimento del servizio paritario.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e che, pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), e comma 3, D.P.R. n. 115/2002, il predetto contributo ammonta ad € 259,00.

Salvis iuribus

Salerno, li 30.07.2019

avv. Antonio Salerno

